

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni. C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	207
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune. COM(2019) 580 final ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	217
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento finale del relatore</i> ) .....	218

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 dicembre 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni.**

**C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione dell'impianto.

In via preliminare fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato), e la relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica;

nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Avverte quindi che, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, la Commissione esaminerà quindi anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12), contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in Ufficio di presidenza, tutti i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. La discussione proseguirà quindi nella giornata di domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 10, nella quale si procederà all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, preliminarmente, fa presente che nell'illustrare i contenuti del disegno di legge di bilancio, si soffermerà, dapprima, sulle disposizioni contenute nella Sezione I (che svolge essenzialmente le funzioni assolute, prima dell'entrata in vigore della riforma operata dalla legge n. 163 del 2016, dalla legge di stabilità) afferenti direttamente alle competenze della XIII Commissione, e, successivamente, sulle norme che, seppur rivolte principalmente ad altri destinatari,

producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.

Sotto il primo profilo, segnala che l'articolo 1, comma 123, istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole. Tale disposizione si applica alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 (TUIR). Il comma in esame demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, la definizione delle modalità attuative delle risorse del Fondo.

Rileva che il comma 166 incrementa di una unità i posti funzione dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca e ne ridetermina quindi la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale. L'incremento è volto a garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo ed al fine di garantire la piena funzionalità del MIPAAF tramite un potenziamento delle sue strutture e articolazioni. Il comma 167 prevede che, in attuazione di tale disposizione, il MIPAAF modifichi, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018).

Il comma 183, prevede l'esenzione ai fini IRPEF per l'anno di imposta 2020 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tale disposi-

zione prevede inoltre che i medesimi redditi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento per anno 2021.

Osserva che il comma 225 fissa un criterio per la determinazione del reddito d'impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del 5 per cento.

Segnala che il comma 327 dispone il trasferimento delle funzioni attribuite alla soppressa società Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) ad una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci. La disposizione sancisce altresì il divieto per le società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e per altri soggetti di diritto privato comunque denominati di detenere, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, partecipazioni al capitale della predetta società.

Sottolinea che il comma 467 incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 – dall'articolo 1, comma 673, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione 2018) – per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA.

Evidenzia che i commi 501 e 502 recano misure di sostegno alle imprese colpite dalla cimice asiatica. Nello specifico, osserva che il comma 501, dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli

interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Il comma 502 dispone, conseguentemente, l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica.

Osserva che il comma 503, allo scopo di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, prevede l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi.

Sottolinea che i commi da 504 a 506, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020.

Rileva che il comma 507 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e di 14,5 milioni di euro per il 2021.

Il comma 508 ridefinisce l'ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

Il comma 509 consente, per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

Il comma 510 modifica il regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA, prevedendo che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 e che hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

I commi 513 e 514 estendono dal 1° gennaio 2020 alle attività di «oleoturismo» – che vengono contestualmente definite – le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all'attività di enoturismo. Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – relative all'attività di enoturismo – alle attività di «ole-

oturismo». La disciplina richiamata prevede, in particolare, l'estensione ai produttori agricoli che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfettaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, un regime forfettario dell'IVA. In base al comma 514 le attività di «oleoturismo» sono tutte quelle di conoscenza dell'olio d'oliva esplesate nel luogo di produzione e consistono nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti, in iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Evidenzia che i commi 515-517 prevedono misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore pesca. Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.

Il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2020 le risorse, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016, destinate alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020.

Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019

di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.

I commi 518 e 519 istituiscono presso il MIPAAF il Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015), con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020.

I commi 520 e 521 prevedono la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Il comma 522 istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per l'Agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività ad esse connesse.

Il comma 523 aggiunge un comma 3-*bis* all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, recante la disciplina degli interventi che possono essere attivati a carico del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo che quelli di carattere compensativo possono essere disposti anche oltre la singola annualità purché nel limite dei tre anni, qualora l'evento che ne ha determinato l'attivazione comprenda un arco temporale più lungo dell'anno.

I commi da 524 a 527, recanti misure per favorire l'economia circolare del territorio, introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas.

Il comma 524 concede il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, purché: siano realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; siano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007; non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia; la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001; rispettino l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici; riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011.

Il comma 525 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, la definizione dell'incentivo, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524.

Tale incentivo è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Il comma 526 specifica che l'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

Il comma 527 novella il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 che reca i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Innanzitutto, esso inserisce all'articolo 3, comma 1, la lettera *o-bis*) recante la definizione di digestato equiparato, il quale è il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del medesimo DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), rispetti requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

In secondo luogo, introduce nel Titolo IV (*Utilizzazione agronomica del digestato*) il nuovo Capo IV-*bis* (*Utilizzazione agronomica del digestato equiparato*), il quale comprende i nuovi articoli 32-*bis*, 32-*ter* e 32-*quater*.

Osserva, a tale riguardo, che il nuovo articolo 32-*bis* (Condizioni di equiparabilità) specifica che sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento; un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione; una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività; un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Il nuovo articolo 32-*ter* (Modalità di utilizzo) prevede che, al fine di risanare le

zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Il nuovo articolo 32-*quater* (Controlli) prevede che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 75/2010 e sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Fa presente poi che il comma 607 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio prevede una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici della pesca con riferimento al personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso venga corrisposto nel limite del 44,32 per cento invece dell'attuale 45,07 per cento, con una diminuzione di circa 0,4 milioni di euro annui.

Con riferimento alle disposizioni di interesse indiretto per il settore agricolo, segnala: il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (comma 184-197), in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0 (commi 198-209) e per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300).

Rileva, inoltre, che i commi 85-100 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo da ripartire con do-

tazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione – per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).

Osserva che i commi 98-100 disciplinano poi l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Passando ai contenuti della Sezione II del disegno di legge di bilancio, la quale assolve, nella sostanza, alle funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, fa presente che l'articolo 13 approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Relativamente alle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2020-2022, rileva che il disegno di legge bilancio, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per circa 1.111,7 milioni di euro nel 2020, 1.042,6 milioni di euro per il 2021 e 855,3 milioni di euro per il 2022.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.147,9 milioni di

euro per il 2020, 1.050,1 milioni di euro per il 2021 e 855,3 milioni di euro per il 2022.

Rileva quindi che, rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il Ministero, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente.

Gli stanziamenti di spesa del MIPAAF autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2020, in misura pari allo 0,16 per cento della spesa finale del bilancio statale, con una percentuale leggermente decrescente nel restante periodo di programmazione.

In riferimento al 2020, lo stato di previsione della spesa del MIPAAF (Tabella 12), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2020 di 1.142,9 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, come modificata al Senato, determina una diminuzione delle spese finali di 31,2 milioni di euro, derivanti da diminuzioni di spesa corrente e da un aumento di spesa in conto capitale.

La spesa complessiva del MIPAAF è, dal 2020, in seguito al trasferimento delle funzioni e delle risorse afferenti al turismo dal Dicastero agricolo a quello culturale, allocata su 3 missioni, di cui la principale è – come noto – «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che rappresenta circa il 97 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi. L'altra missione (storica) è quella relativa a «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 2,5 per cento degli stanziamenti. La terza e ultima Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», con un solo programma, espone risorse per circa lo 0,5 per cento degli stanziamenti di competenza.

Gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAF – già presenti nel

disegno di legge di bilancio presentato al Senato (AS 1586), che hanno inciso sul bilancio 2020 – con un aumento complessivo di 69,6 milioni di euro (tutti relativi alla Missione Agricoltura) – risultano i seguenti: il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi-indennizzatori per gli interventi compensativi a favore delle imprese agricole danneggiate dalla cimice asiatica, di 40 milioni di euro per il 2020 (e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022), disposto dall'articolo 59 del disegno di legge (cap. 7411); l'istituzione di un fondo rotativo per favorire – con la concessione di mutui a tasso zero – lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020, prevista dall'articolo 60, comma 4 del disegno di legge (cap. 7723); l'istituzione di un Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (e di 14,5 milioni di euro per il 2021), disposta dall'articolo 60, comma 5 del disegno di legge (cap. 7097); la riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca, con riferimento al personale componente gli equipaggi, per circa 0,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, disposta dall'articolo 72, comma 20 dell'articolato (cap. 1485).

Segnala che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, sono state approvate le seguenti disposizioni che incidono sulla tabella in esame: l'aumento di un posto di livello generale dirigenziale nella dotazione organica del MIPAAF, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, prevedendo, a tal fine, 251.000 euro annui a decorrere dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 166-167; l'incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro della spesa autorizzata, a decorrere dal 2020, per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA, ai sensi dell'articolo 1, comma 467 (cap. 2084); il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 511 (cap. 1526); il finan-

ziamento dell'arresto pesca obbligatorio per il 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021 e del cd. fermo pesca non obbligatorio, incrementando di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 515-516 (cap. 1481/pg 1 e 7); l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 518 e 519 (cap. 1963/pg. 16); la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto e mutui agevolati per l'innovazione tecnologica in agricoltura, nel limite di 1 milione di euro per il 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 520 e 521 (cap. 7750); l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 522 (cap. 7749).

Per quanto concerne la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, segnala che durante l'esame presso il Senato, con l'approvazione dell'emendamento 103.TAB.2.50.5, testo 2 si è – per quanto concerne lo stato di previsione del MIPAAF – azzerato, nel triennio 2020-2022, lo stanziamento relativo alla Missione Turismo (31), programma Sviluppo e competitività del turismo (31.1), pari a 43.506.905 euro per il 2020, a 43.505.838 euro per il 2021 e a 43.504.857 euro per il 2022 (che era ancora presente nella tabella n. 12 del disegno di legge presentato al Senato), trasferendo la quasi totalità di tali risorse nella (nuova) Missione Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (tabella n. 13). Ciò è avvenuto in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del

2019), il quale – come noto – ha ritrasferito al dicastero culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie afferenti alla funzione turismo (individuata dal DPCM 12 novembre 2018) che erano divenute proprie del dicastero agricolo in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018).

Antonella INCERTI (PD) ringrazia la relattrice per aver dato conto in maniera esaustiva delle numerose disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio a favore del settore agricolo e della pesca, per la gran parte introdotte dal Senato, che assegnano al comparto un ruolo primario, nonostante le attuali difficoltà a reperire risorse finanziarie.

Evidenzia quindi che il disegno di legge in esame contiene misure in materia di sostegno al reddito degli agricoltori, sviluppo dell'innovazione in agricoltura, incentivi alla transizione ecologica e promozione di un modello di agricoltura più sostenibile.

Sottolinea che, per la prima volta, attraverso la previsione di un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, si estendono gli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0 al settore agricolo, fondamentali per il rinnovo dei mezzi utilizzati e per lo sviluppo della ricerca.

Sotto il profilo delle misure a sostegno dell'innovazione, manifesta particolare apprezzamento per l'istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020 e la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione, che rappresenta il principale fattore di sviluppo del settore.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulle misure contenenti

sgravi contributivi e fiscali; sull'esenzione ai fini IRPEF per l'anno di imposta 2020 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sull'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni per promuovere il rinnovamento in agricoltura.

Manifesta particolare apprezzamento per l'istituzione del Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020, che, a suo avviso, rende ancora più urgente una rapida approvazione della proposta di legge in materia approvata dalla Camera l'11 dicembre 2018 e attualmente all'esame del Senato.

Si sofferma poi sugli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas e per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato; sulle misure a sostegno della competitività delle filiere agricole attraverso l'istituzione di un apposito Fondo; sugli interventi di contrasto alle fitopatie, e, in particolare, quella legata alla diffusione della cimice asiatica. Rimarca infine la rilevanza delle disposizioni volte a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura che rappresentano un segnale quanto mai opportuno, considerata l'elevata e qualificata presenza delle imprenditrici nel comparto agricolo, nella direzione delineata dalla Commissione con la recente approvazione della risoluzione unitaria n. 8-00044.

In conclusione, ferma restando la necessità di affrontare alcune questioni, come quella della proroga del *bonus verde*, nel cosiddetto collegato agricolo, ribadisce la centralità del comparto primario nell'ambito della manovra finanziaria in esame.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) con riferimento alla Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica

e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, prevista ai commi da 98 a 100, rileva la necessità di evidenziare nella relazione per la V Commissione l'opportunità di integrarne la composizione, estendendo la partecipazione anche alle associazioni rappresentative del comparto agricolo e della pesca, alla stregua di quanto è già previsto per le associazioni ambientaliste.

Maria Chiara GADDA (IV) ringrazia la relatrice per aver delineato con chiarezza il quadro completo dei numerosi interventi a favore del comparto primario previsti nel disegno di legge di bilancio in esame.

Evidenzia che la manovra, con riferimento alle misure a sostegno delle imprese agricole danneggiate dalle fitopatie, si pone in linea di continuità con il decreto-legge sulle emergenze agricole approvato dal precedente Governo, ma che, in termini generali, rappresenta, rispetto al passato, l'avvio di un percorso più strutturato delineato dalla Ministra Bellanova che ha preannunciato l'adozione di taluni importanti iniziative, tra le quali quella della moratoria sui mutui.

Esprime particolare apprezzamento per le misure previste nel disegno di legge di bilancio volte a favorire il ricambio generazionale, l'imprenditoria femminile in agricoltura, lo sviluppo di processi produttivi innovativi e l'agricoltura di precisione. Evidenzia, inoltre, come fosse particolarmente attesa dal settore, l'estensione alle imprese del comparto agricolo degli incentivi fiscali contenuti nel Piano Impresa 4.0.

In relazione all'istituzione della Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, osserva che sarebbe opportuno prevedere la partecipazione di rappresentanti delle associazioni agricole e della pesca, soprattutto con riferimento alla fondamentale e delicata attività di analisi che tale Commissione dovrà svolgere per stabilire l'effettiva dannosità dei sussidi in questione. Rileva, inoltre, la necessità, a fronte di un'eventuale revisione del sistema delle

esenzioni del quale beneficiano gli operatori del settore, di individuare specifiche misure compensative.

Reputa, inoltre, opportuno segnalare nella relazione per la V Commissione l'opportunità di stanziare adeguate risorse per il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare agli indigenti, al quale, in base all'articolo 8 della legge n. 166 del 2016, è assegnato anche il compito di formulare proposte relative a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e al recupero di eccedenze alimentari.

Ravvisa poi l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, disposizioni dirette a prorogare il cosiddetto *bonus verde*, rimodulandone in termini più favorevoli l'ambito di applicazione e ad incrementare le risorse destinate al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

Maria Cristina CARETTA (FDI) soffermandosi sulle misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla cimice asiatica, di cui ai commi 501 e 502 del provvedimento in esame, nelle quali il comparto agricolo ha riposto grandi aspettative, evidenzia la necessità di rivedere la disciplina degli interventi compensativi recata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di scongiurare il rischio di vanificare l'efficacia delle risorse stanziata dal disegno di legge di bilancio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata da alcuni colleghi della necessità di ampliare anche alle associazioni agricole e della pesca la rappresentanza nella Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, invita i commissari a considerare la possibilità di presentare ordini del giorno a tal fine indirizzati al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune. COM(2019) 580 final.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento COM(2019)580, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 novembre scorso la Commissione ha esaminato la proposta di regolamento in titolo, congiuntamente alla proposta di regolamento COM(2019)581 final. Sono quindi state svolte, congiuntamente con la XIV

Commissione, l'audizione del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Felice Assenza, e l'audizione di componenti italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

Come anticipato in Ufficio di Presidenza, informa che il provvedimento COM(2019)580 final), relativo ai profili di flessibilità finanziaria, sta seguendo una procedura d'urgenza per essere approvato entro la fine di dicembre 2019. Per essere adottata in prima lettura, infatti, la proposta attende il voto del Parlamento europeo, avendo la stessa già ricevuto il consenso del Consiglio. Fa presente pertanto che nella seduta di domani, una volta acquisito il parere della XIV Commissione, la Commissione concluderà l'esame della proposta di regolamento n. 580. Avverte poi che con riferimento alla proposta di regolamento n. 581, l'attività conoscitiva delle Commissioni riunite XIII e XIV proseguirà alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le festività natalizie.

In qualità di relatore, illustra una proposta di documento finale di nulla osta nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

ALLEGATO

**Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune (COM(2019) 580 final).**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(019)580);

preso atto delle considerazioni emerse durante le audizioni svolte in Commissione;

apprezzato che, la Commissione europea, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, sui quali sono in corso negoziati, ha deciso di adottare alcune iniziative volte a definire un regime di carattere transitorio;

considerato altresì che l'obiettivo perseguito è quello di garantire la continuità del sistema sino all'entrata in vigore della riforma, in coerenza con le risorse che saranno assegnate nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell'Unione europea;

tenuto conto che, in siffatto ambito, la proposta di regolamento in oggetto, nel modificare i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013, introduce alcune modifiche alla disciplina finanziaria, ai massimali di spesa e alla flessibilità tra i pilastri;

considerato, in particolare, che attraverso le modifiche proposte si intende fissare regole per l'erogazione delle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riferimento all'anno 2020, con effetti finanziari sull'anno 2021;

preso atto che la proposta di regolamento, come si evince chiaramente dalla relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contempla disposizioni di natura strettamente tecnica, prive di qualsivoglia effetto sostanziale sul quadro normativo complessivo della PAC, limitandosi a modificare disposizioni già previste dai due richiamati regolamenti allo scopo di assicurare la continuità su alcuni aspetti finanziari nella fase di transizione dall'attuale periodo di programmazione (2014-2020) al prossimo periodo di programmazione (2021-2027), attualmente ancora oggetto di esame presso le istituzioni europee;

considerato altresì che tale proposta di regolamento, che sta seguendo una procedura d'urgenza per essere approvata entro la fine di dicembre 2019, è completata dalla proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE)

n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019)581,) che sta seguendo la procedura legislativa ordinaria,

con la finalità di raggiungere un accordo prima dell'estate 2020,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del negoziato.